



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Giovanni D'Antoni	Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona	Giudice rel. ed est.
Dott. Giuseppe Rini	Giudice

su ricorso *ex art. 6 L.F.* proposto dalla \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa del fallimento della \_\_\_\_\_ - in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese con il n. REA \_\_\_\_\_ avente ad oggetto la gestione, l'acquisto e la vendita di immobili propri;

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**Il Tribunale**

esaminato il fascicolo n. 104/2021 R.G. Prefallimentare;

letto il ricorso depositato in data 27/4/2021, con il quale la \_\_\_\_\_ ha chiesto la dichiarazione di fallimento della \_\_\_\_\_, esponendo un credito pari ad € 328.759,00 oltre interessi, per restituzione di finanziamenti eseguiti dalla ricorrente negli anni 2011-2014, allorquando la stessa era socia della società debitrice;

esaminate le difese articolate dalla \_\_\_\_\_ la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti eccezioni: a) inesigibilità del credito azionato, in quanto avente natura postergata (come riconosciuto con sentenza del Tribunale di Palermo, sezione III civile, n. 3213/2019, passata in giudicato), con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla

ricorrente; b) insussistenza dello stato di insolvenza; c) mancato superamento del limite di fallibilità di cui all'art. 15 ultimo comma L.F.;

considerato che, con ordinanza collegiale del 22-23/7/2021, è stata disposta, per un verso, la riunione al presente procedimento di quello portante il n. 105/2021, proposto dalla stessa  
contro la e fideiussore della  
per il medesimo credito di € 328.759,00, e, per altro verso, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare:

«1) in capo alla società la persistenza o meno, al momento attuale, della situazione di squilibrio e di difficoltà economico-finanziaria di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. (cfr. Cass. n. 12994/2019);

2) in capo ad entrambe le società resistenti, e

a) il superamento o meno della soglia di indebitamento di cui all'art. 15 ultimo comma L.F.;

b) in caso di esito positivo dell'accertamento di cui alla lettera b) [rectius sub a)], la sussistenza o meno dello stato di insolvenza»;

letta la relazione peritale depositata dal CTU Dott.ssa Simona Natoli ed esaminate le memorie conclusionali e di replica rispettivamente prodotte dalle parti;

visto il provvedimento di separazione dei procedimenti emesso in data odierna;

ritenuto, preliminarmente, che nessun rilievo, ai fini della decisione, può darsi alla circostanza che la società debitrice abbia proposto, in data 16/11/2021, istanza per la nomina dell'esperto ai fini della composizione negoziata della crisi d'impresa ex D.L. 118/2021, conv. con modificaz. nella L. 247/2021: invero, ai sensi dell'art. 6 comma 4. D.L. cit., la preclusione alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento scatta unicamente quando l'imprenditore abbia chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio, e, segnatamente, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza stessa unitamente all'accettazione dell'esperto, e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata;

ritenuto, pertanto, che, non risultando alcuna pubblicazione in tal senso nel registro delle imprese (cfr. la visura camerale aggiornata relativa alla società estratta dalla Cancelleria), il procedimento prefallimentare può seguire il suo corso ordinario;

considerato che, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla resistente, risultando irrilevante a tal fine la natura postergata ex art. 2467 c.c. del credito azionato dalla società ricorrente;

premesso, in proposito, che la postergazione del credito in questione, riconosciuta con sentenza (passata in giudicato) n. 3213/2019 emessa da questo Tribunale, sezione III civile (con la quale è stato revocato, per inesigibilità del credito in considerazione della accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c., il decreto ingiuntivo n. 6533/2017, precedentemente ottenuto

dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_), va riaffermata anche al momento attuale: come, invero, verificato dal CTU, sulla base di considerazioni tecniche assolutamente condivisibili, peraltro non adeguatamente contestate dalle parti, e basate sui due criteri aziendalistici più frequentemente applicati dalla giurisprudenza (“*indice di liquidità*” e “*indice di solidità patrimoniale*”, quest’ultimo anche detto “*indice di autonomia finanziaria*” o “*Equity Ratio*”), può ritenersi che, ad oggi, permanga in capo alla \_\_\_\_\_ la situazione di squilibrio e di difficoltà economico-finanziaria di cui all’art. 2467 comma II c.c. (anzi, come si vedrà nel prosieguo, di vera e propria insolvenza), con conseguente permanente inesigibilità del credito da rimborso finanziamenti, pacificamente vantato dalla odierna ricorrente (cfr. Cass. n. 12994/2019: «*in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi*»);

ritenuto che tale connotazione del credito – connotazione legale prevalente su ogni eventuale diverso regolamento negoziale – non esclude comunque la legittimazione attiva della creditrice \_\_\_\_\_ a proporre istanza di fallimento nei confronti della propria debitrice

ritenuto, invero, che l’art. 6 L.F., nell’individuare i soggetti legittimati all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento (debitore, creditori, pubblico ministero) non opera alcuna distinzione in ordine alle caratteristiche del credito azionato né al relativo ordine di pagamento, con la conseguenza che anche il titolare di un credito postergato, in quanto titolare di un diritto patrimoniale che lo legittima all’azione, ben può agire per la dichiarazione di fallimento del proprio debitore (v. Trib. Rovigo 18/8/2017; conf. Trib. Firenze 6/6/2012): il che appare perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale «*ai fini della individuazione del soggetto di cui all’art. 6 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, “creditore” è qualsiasi soggetto che vanta un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva e che deve essere oggetto dell’imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare*» (Cass. n. 23420/2016; v. anche Cass. n. 3472/2011, la quale ha riconosciuto la legittimazione *ex art. 6 L.F.* a favore del fideiussore non escusso; sulla qualificazione della

postergazione quale condizione sospensiva *ex lege* del diritto al rimborso sino alla soddisfazione degli altri creditori, v. Trib. Roma 6/2/2017);

ritenuta, pertanto, la piena legittimazione ad agire dell'odierna ricorrente;

osservato che la società rientra pacificamente tra i soggetti fallibili *ex art. 1 L.F.*;

considerato, altresì, che, sulla base degli accertamenti e delle verifiche contabili eseguite dal CTU nonché della riclassificazione delle voci di bilancio dal medesimo operata, può del pari ritenersi superato il limite dell'indebitamento (€ 30.000,00) previsto dall'art. 15 comma IV L.F., risultando in capo alla società un ammontare di debiti scaduti ben superiore al limite di legge (v. paragrafo 6.1.a della relazione);

ritenuto, inoltre, che, sulla scorta delle approfondite verifiche tecnico-contabili eseguite dal CTU, deve ritenersi sussistente, in capo alla , lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F.;

premessi, al riguardo, che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3194/2021), anche i crediti dei soci per il rimborso dei finanziamenti rilevano ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza: *«non si vede – spiega la Corte – come il semplice dato della postergazione del credito per il finanziamento dei soci – che si traduce in una situazione di temporanea inesigibilità del diritto di obbligazione in presenza di una delle situazioni previste dall'art. 2467, comma 2, c.c.: cioè un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata motivata dalla presenza di altri crediti (cfr. Cass. 15 maggio 2019, n. 12994, in motivazione) – possa escludere lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale. Lo stato di insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza dell'imprenditore, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cass. Sez. U. 13 marzo 2001, n. 115; di recente: Cass. 15 maggio 2019, n. 12994). Tale situazione prescinde, evidentemente, dalla gradualità da osservare nel soddisfacimento delle diverse pretese che i creditori vantano nei confronti della società di cui si prospetti l'insolvenza»;*

considerato che, dalla relazione del CTU, conforme al superiore insegnamento e basata sui più appropriati criteri aziendalistici, emerge la sussistenza di un "margine di tesoreria" – criterio universalmente adottato per verificare la condizione di solvibilità delle aziende, ossia la capacità dell'azienda di far fronte alle passività correnti utilizzando le disponibilità liquide o le attività prontamente liquidabili – ampiamente negativo (- 644.661,66), laddove solo un valore di detto margine superiore allo zero denota la solvibilità di un'azienda; inoltre, afferma il CTU, *«al fine di poter fare un raffronto tra l'azienda studiata e le aziende operanti nel medesimo settore, è utile esprimere il margine in parola in termini di indice. Tale indice assume il nome di indice di liquidità... Alla data di riferimento (25/5/2021) l'indice assume il valore pari a 0,19 a fronte di un valore medio del medesimo settore dello 0,8. Anche in questo caso il valore assunto dall'indice è indicativo di uno stato di insolvenza della società»;*

rilevato che il CTU, nell'osservare come i detti indici risultino «influenzati (positivamente) dal fatto che svariati debiti originariamente a breve termine (quali ad es. i debiti verso l'amministratore e verso i dipendenti), essendo stati oggetto di accordi di dilazione sono stati riclassificati nel bilancio come debiti "oltre l'esercizio successivo" così come sono stati classificati dal redattore del bilancio come debiti "oltre" anche i debiti riferibili a creditori soci della società o comunque ad essi riconducibili. Qualora la società non avesse dilazionato o posticipato parte dei debiti, l'indice di solvibilità avrebbe assunto valori ancora peggiori», ha correttamente avuto cura di esaminare i dati di bilancio alla luce della concreta analisi della società Pietraia, dell'attività da essa svolta e del contesto in cui la stessa opera;

considerato che detta analisi ha condotto il CTU ad osservare quanto segue:

«Dalla lettura dei dati emerge che da quando la società ha avviato l'attività di ricezione turistica nel 2017, contestualmente sospendendo quella di vendita degli immobili, i risultati operativi conseguiti non sono mai stati tali da coprire i costi degli oneri finanziari e dunque a generare utili. La società, di fatto, sin dalla costituzione e dall'avvio dell'investimento, per onorare i debiti bancari ed operativi ha dovuto fare costantemente ricorso alle risorse fornite a vario titolo (principalmente finanziamenti ed anticipazioni) dai soci, peraltro mai formalizzate da una delibera assembleare ed a fronte delle quali non sono stati sostenuti oneri finanziari; prestiti che oggi vengono classificati fra i debiti a lunga scadenza in quanto postergati.

Così brevemente descritta l'attività della società – sulla base di quanto desumibile dalla sola lettura dei bilanci d'esercizio – si può concludere che essa, già prima dell'evenienza Covid, fosse in stato di crisi.

Riprova di ciò è che già nel 2020 al manifestarsi della pandemia, sulla base di quanto ricostruito, vi fossero debiti bancari scaduti tanto che lo stesso Istituto di credito aveva classificato le posizioni relative alla società come "crediti deteriorati". La non sostenibilità del debito bancario, invero, è provata anche dalle richieste più volte formulate dalla società in merito alla rimodulazione dei piani d'ammortamento»;

considerato, inoltre, che lo stesso CTU, con riferimento alla scarsa rilevanza dei debiti previdenziali e fiscali gravanti sulla società, ha precisato che tale circostanza risulta «di poco interesse... stante il fatto che la società ha da sempre avuto un numero irrisorio di dipendenti (circa 2) che peraltro nel corso di tutto il 2021 sono stati in CIG e dunque non hanno dato luogo al sorgere dei correlati debiti. Con riguardo ai debiti tributari, non avendo mai conseguito ingenti ricavi o utili d'esercizio non sono mai sorti ingenti debiti fiscali, che peraltro sebbene di modesta entità esistono. Ed ancora il contenzioso tributario in essere è fondato non sulla inesistenza dell'imposta richiesta, quanto sull'errata notifica dell'atto e la conseguente prescrizione della pretesa»;

rilevato che, sempre con riferimento all'insolvenza, il CTU ha concluso affermando: «quanto riferito ed esplicitato, porta a concludere che la società sia attualmente in stato di insolvenza e ciò è provato sia dall'analisi dell'indice di solvibilità che assume valori prossimi allo zero pur essendo benevolmente influenzato da accordi con i creditori volti a dilazionare o postergare il pagamento dei debiti, sia dall'analisi dell'evoluzione dei dati di bilancio negli anni, nonché dallo stato dei rapporti con gli Istituti di credito»;

considerato che, in senso contrario, non può darsi rilievo alle “nuove” circostanze rappresentate (e solo in parte documentate) dalla resistente in seno alla propria memoria conclusionale;

osservato, invero, che sono rimaste del tutto sformite di prova tanto la allegata «immissione di capitali da parte di soci», quanto la dedotta smobilizzazione «degli immobili siti in altra zona della città di Palermo (zona periferica non appetibile)» e «di quelli siti in altra città (Bologna) non più di loro interesse»; privo di idoneo supporto documentale risulta, altresì, l'avvenuto completamento della ristrutturazione del piano nobile del palazzo di Piazza Bellini, Palazzo Valguarnera dei Marchesi di Santa Lucia (definito dalla stessa resistente quale “core business” della società), oltre che la ragionevolezza dell'entità dei ricavi preventivati dalla destinazione di tale immobile ad eventi: invero, gli articoli di stampa prodotti (allegato F della memoria conclusionale), pur a voler prescindere dalla scarsa rilevanza probatoria, non riferiscono in alcun modo del completamento del restauro (anzi, il secondo degli articoli, datato 1/10/2021, parla di «lavori di restauro del piano nobile ancora da completare»), ed inoltre non è stato fornito alcun elemento concreto a supporto dei possibili ricavi ritraibili dagli eventi, indicati dalla resistente in € 300.000,00 annui; parimenti non documentate sono le locazioni annuali che la società ha dedotto di avere stipulato con riferimento a taluni appartamenti ubicati nello stesso Palazzo;

considerato, inoltre, che la sopravvenuta vendita di un immobile da parte della società (si tratta dell'unità n. 7, alienata in data 27/9/2021, con atto condizionato al mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato) è circostanza già adeguatamente tenuta in considerazione dal CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte resistente: in proposito, il CTU, se da un lato ha confermato l'avvenuta destinazione dell'acconto sul prezzo (pari ad € 70.112,00) all'estinzione del mutuo residuo gravante sull'immobile, ha tuttavia concluso che «pur considerando l'incasso dell'acconto, l'estinzione del mutuo ed il successivo incasso del saldo prezzo (pari ad € 229.887,31) gli indici calcolati dalla scrivente al fine della verifica dell'eventuale stato di insolvenza – pur migliorando – non si attesterebbero su valori tali da escludere allo stato attuale l'insolvenza della società. Difatti, l'indice di liquidità si attesterebbe su un valore di 0,53 a fronte di un valore medio di settore dello 0,8» (pag. 34 della relazione);

preso atto, del resto, che, sebbene lo stesso CTU abbia sottolineato che «ai fini della valutazione di concrete prospettive della società di risoluzione dell'attuale stato di insolvenza, sarebbe necessaria la redazione e l'analisi di un organico piano di risanamento in base al quale verificare, sulla scorta del complesso dei dati e non solo di alcuni di essi, la sostenibilità economico/finanziaria e l'utilità per la reversibilità dello stato di insolvenza delle azioni da intraprendere», la società non ha predisposto né depositato alcun piano economico finanziario previsionale esplicativo della concreta sostenibilità e della effettiva utilità delle azioni intraprese al fine della reversibilità dell'accertato stato di

insolvenza, piano che sarebbe stato necessario anche per dimostrare come, con i ricavi ipotizzati (pari ad € 360.000,00 annui, di cui € 300.000,00 derivanti dall'affitto del piano nobile per eventi ed € 60.000,00 dalla locazione di altri appartamenti ubicati nello stesso Palazzo), possano essere coperti i costi della gestione corrente ed i debiti scaduti;

ritenuto che appare utile, in proposito, richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Appello di Palermo, la n. 4540/2021 del 23/11/2021, la quale ha ribadito la necessità, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, di valutare «non solo la situazione esistente al momento della decisione, ma anche il suo prevedibile sviluppo (...) tale valutazione prognostica deve prendere in considerazione non isolati aspetti dell'attività imprenditoriale, ma tutti gli elementi significativi – e, tra questi, i fattori generatori di liquidità connessi al ciclo produttivo, la capacità di produzione di reddito e il mantenimento del credito, – utili a misurare l'attitudine dell'impresa a disporre economicamente e finanziariamente dei mezzi e delle liquidità necessari per fare fronte al regolare adempimento delle proprie obbligazioni e, sostanzialmente, a sopportare i costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale (così Cass. civ. 27/2/2001, n. 2830) (...); ancora, il giudizio prognostico deve fondarsi su dati oggettivi ed essere circoscritto in un orizzonte temporale limitato, risolvendosi altrimenti, ove cioè le valutazioni fossero proiettate su tempi lunghi e non si basassero su una pianificazione già in atto, in semplici aspettative del tutto aleatorie ...»: ebbene, non può non ribadirsi come, in assenza di elementi previsionali concreti e di una attendibile valutazione prognostica basata su dati documentati ed empiricamente verificabili, non può che concludersi per la sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla società dovendo formularsi nei confronti della stessa un giudizio di inidoneità solutoria strutturale, piuttosto che meramente transitoria;

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

considerato, infine, che le spese di CTU liquidate con decreto del G.I. emesso in data odierna vanno poste definitivamente a carico delle parti, per metà ciascuna;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 14 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

**DICHIARA**

il fallimento della \_\_\_\_\_ - in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
nel registro delle imprese con il n. REA \_\_\_\_\_ avente ad oggetto la gestione, l'acquisto e la vendita di immobili propri;

**NOMINA**

Giudice Delegato la Dott.ssa Gabriella Giammona e Curatore

onerandolo di:

1) procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 L.F., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. (come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015);

2) provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 84 l.f.;

3) comunicare al registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica relativo al presente fallimento (da intendersi cioè come indirizzo p.e.c. specifico della presente procedura), nonché, entro i 15 giorni successivi all'accettazione dell'incarico, i dati di cui all'art. 29, co. 6, del d.l. 78/10, convertito in legge dalla l. 122/2010;

4) provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 l.f.;

5) predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter l.f. entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 104-ter l.f.), precisando che, in base al co. 1 della suddetta disposizione (come novellato dall'art. 6 del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015), il mancato rispetto del predetto termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;

6) presentare al giudice delegato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 33, co. 1, l.f. (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);

7) comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 40 l.f.;

#### ORDINA

al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

#### AUTORIZZA

il Curatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 *sexies* disp. att. c.p.c. e 492 *bis* c.p.c., ad eseguire la ricerca con modalità telematiche dei beni, per la ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

**STABILISCE**

il giorno 18 marzo 2022 ore 9:30, nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice Delegato, per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al punto che precede per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore comunicato da quest'ultimo al Registro delle Imprese o comunque ai sensi dell'art. 92 L.F., delle domande ex art. 93 L.F. di insinuazione al passivo di cre-diti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate oltre il predetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 101 L.F.;

**MANDA**

la Cancelleria per la notifica della presente sentenza al Pubblico Ministero ed alla società debitrice, per la comunicazione per estratto al Curatore ed alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione al registro delle imprese ai fini dell'annotazione;

**PONE**

definitivamente a carico delle parti, per metà ciascuna, le spese di CTU liquidate con decreto del G.I. emesso in data odierna;

**DISPONE**

la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio della sezione fallimentare del Tribunale il giorno 26 novembre 2021.

**Il Giudice Estensore**

*Gabriella Giammona*

**Il Presidente**

*Giovanni D'Antoni*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*